

**D.L. 29-11-2008 n. 185**

*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O).

**Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.**

(Omissis)

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. <sup>(54)</sup>

3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'[articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli [articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52](#). <sup>(60)</sup> <sup>(56)</sup>

3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'[articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. <sup>(57)</sup>

---

(54) Comma così modificato dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#).

(56) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#) e, successivamente, modificato dall'[art. 1, comma 16, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#) e dall'[art. 31, comma 1-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 13, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183](#), che ha sostituito l'originario comma 3-bis con gli attuali commi 3-bis e 3-ter, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(60) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 maggio 2009](#).

(57) Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183](#), che ha sostituito l'originario comma 3-bis con gli attuali commi 3-bis e 3-ter, a decorrere dal 1° gennaio 2012.